

Allegato "B" al n. 66544/25820 di repertorio e raccolta

ASSOCIAZIONE “CENTRO DINO FERRARI” ETS

Ente Morale D.P.R. n. 1035 del 21-11-1984

STATUTO

Articolo 1

È corrente un'Associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE CENTRO DINO FERRARI
ETS”

Ente Morale D.P.R. n. 1035 del 21-11-1984

L'acronimo ETS andrà esposto negli atti e nella corrispondenza dopo l'avvenuta iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Essa è regolata dal seguente statuto.

Articolo 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) favorire e sostenere la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche, anche incentivando l'attività formativa correlata;
- b) promuovere e realizzare la raccolta di fondi, dotazioni e risorse per il perseguimento degli scopi indicati nel presente articolo al comma a).

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione, attualmente, ha sede in Milano, Via F. Sforza n. 35, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell'Università degli Studi di Milano.

Il Consiglio Direttivo con propria delibera ha la facoltà di modificare l'indirizzo, ferma restando la sede nel Comune di Milano.

Articolo 5

L'Associazione accoglie i soci che vengono ammessi su loro richiesta con delibera del Consiglio direttivo secondo i requisiti e le procedure stabiliti dal medesimo, sulla base di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione è comunicata al socio ed il nominativo è annotato sul Libro dei soci.

La mancata comunicazione di ammissione entro 60 giorni dalla richiesta vale quale rigetto della domanda.

I soci possono essere:

- a) vitalizi: sono soci vitalizi le persone fisiche o giuridiche che versino una quota d'iscrizione non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) “una tantum”;

b) ordinari: sono soci ordinari a tempo indeterminato le persone fisiche o giuridiche che sono tenute al pagamento della quota annuale attualmente di euro 260,00 (duecentosessanta/00).

È facoltà del Consiglio Direttivo modificare le quote annuali.

La quota dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno; nel caso di mancato versamento della quota annuale entro i ventiquattro mesi successivi la scadenza del termine sopra indicato, il socio si riterrà automaticamente decaduto e sarà cancellato dal Libro dei soci.

L'eventuale recesso del socio dovrà essere comunicato al Consiglio direttivo entro gli ultimi tre mesi dell'esercizio precedente quello del recesso.

Ogni socio iscritto nel Libro soci ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto alla libera consultazione dei Libri Sociali, previa richiesta scritta che deve pervenire all'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'ispezione. Per riservatezza degli atti, non potranno essere rilasciate copie o fotocopie.

La qualità di socio non è cedibile né trasferibile neanche a causa di morte.

Articolo 6

Per conseguire le proprie finalità l'Associazione trae i mezzi:

- 1) dalle quote dei soci;
- 2) da contributi pubblici e privati;
- 3) da donazioni e disposizioni testamentarie;
- 4) da proventi di iniziative scientifiche e sociali.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo per espressa disposizione di legge.

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) Il Comitato Scientifico;
- 5) Il Comitato d'Onore.

Con la precisazione che il Comitato Scientifico e il Comitato d'onore sono organi facoltativi e spetta al Consiglio Direttivo deliberarne l'esistenza.

Articolo 8

L'Assemblea costituita dai Soci viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione avviene a mezzo di fax o raccomandata o posta elettronica (e-mail), spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- 1) la relazione di missione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- 2) il bilancio dell'esercizio sociale;
- 3) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi ragione;
- 4) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- 5) l'esclusione dei soci per indegnità;
- 6) le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- 7) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;

- 8) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo o quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 9

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione ed iscritti nel Libro soci.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente Vicario, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di essi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti, non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E' altresì consentita l'espressione del voto per corrispondenza o per posta elettronica. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti dell'associazione e da annotare sul libro soci; nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicato se il voto per corrispondenza è ammesso; il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo, e al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio Direttivo; le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti dell'associazione.

Articolo 10

Per la validità dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è richiesta la presenza della maggioranza dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione, in questo caso le sue delibere saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci intervenuti.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Articolo 11

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venticinque.

I membri sono eletti dall'Assemblea dei soci che deve scegliere la maggioranza dei componenti fra i soci.

L'Assemblea stabilirà anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

I membri eletti resteranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un Consigliere cessi la carica prima della scadenza esso potrà essere sostituito con un altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso che durerà in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora cessino dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade ed i Consiglieri decaduti debbono senza indugio convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 12

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito un Presidente, uno o più Vice-Presidenti, un Tesoriere, un Segretario dell'Associazione anche estraneo al Consiglio stesso ed ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario.

Articolo 14

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente indicato dal Consiglio come vicario, rappresenta legalmente l'Associazione.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o, per loro incarico, dal Segretario mediante invito spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno.

Esso dovrà essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con precisa indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente Vicario o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevarrà il voto

di chi presiede.

Il Segretario avrà cura di redigere un verbale delle riunioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/videoconferenza, con le modalità previste all'articolo 9 che precede.

Articolo 16

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e per la effettiva gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delegherà parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad un Comitato esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri, determinando le modalità di funzionamento ed i poteri del detto Comitato.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato stesso dovranno essere personalità di riconosciuta competenza e fama.

Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di formulare proposte sulla programmazione delle ricerche scientifiche da sostenere da parte dell'Associazione.

Articolo 18

I membri del Comitato Scientifico si riuniranno, su invito del Presidente, almeno una volta all'anno.

Articolo 19

Il Comitato d'Onore ha lo scopo di consentire a personalità nazionali od internazionali di riconosciuta competenza scientifica o di significativo rilievo sociale nell'ambito delle attività aventi scopo umanitario, di testimoniare la loro adesione alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo procederà alla nomina dei membri del Comitato d'onore, dopo aver eseguito un'attenta selezione dei candidati, notificato loro la proposta di assunzione della carica ed ottenuta la loro adesione scritta. I membri così nominati, resteranno in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca.

Il Consiglio Direttivo, al fine di rendere edotti i componenti del Comitato d'Onore dell'attività svolta dall'Associazione e dei programmi stabiliti, invierà loro annualmente gli atti dell'assemblea di approvazione del bilancio ed il materiale scientifico che li corredda.

Articolo 20

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio di esercizio, formato: dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo sarà esaminato dal Collegio dei Revisori che riferirà all'assemblea. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi del precedente art. 8, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci per i dieci giorni precedenti l'assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

Una volta approvato, il bilancio andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 21

In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto al "Centro Dino

Ferrari” ente del terzo settore che svolge le attività di diagnosi e di terapia delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari afferente al Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.